

PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE DATI AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE INTEGRATA DEGLI INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA SISMICITÀ, DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO – (ILG) ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI DENOMINATA “LONGANESI” IN EMILIA-ROMAGNA, IN VIGORE DAL 2 AGOSTO 2024.

Premesse

L'Accordo Quadro (di seguito AQ) per l'applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro – (ILG) alla concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “LONGANESI” in Emilia-Romagna stabilisce all'articolo 8 comma 2 che le modalità della trasmissione dei dati acquisiti per i monitoraggi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, nonché per i dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali (così come indicato all'articolo 8 comma 1), debbano essere contenute in apposito documento (“Protocollo di trasmissione dati”) redatto e approvato dal Comitato entro 30 giorni lavorativi dalla prima riunione d'insediamento del Comitato. Inoltre, nello stesso protocollo dovrà essere regolato anche l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili (articolo 8 comma 9 dell'AQ).

Il presente documento ottempera a quanto sopra richiesto e definito e potrà essere revisionato, in caso di variazioni degli ILG, come previsto dall'art. 10 comma 5 dell'AQ.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto allo scopo di:
 - a. stabilire le tipologie e i formati dei dati di monitoraggio;
 - b. definire frequenza e modalità di consegna dei dati di monitoraggio acquisiti dal Concessionario in passato e fino all'avvio delle attività previste dall'AQ;
 - c. concordare frequenza e modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio che sono acquisiti dal Concessionario durante il periodo di validità del presente Protocollo;
 - d. definire le modalità di informazione e diffusione dei dati.

Articolo 2

(Durata)

1. Il presente “Protocollo di trasmissione dati” ha validità dalla data di approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 5 comma 4 lettera b) dell'AQ e termina alla scadenza dello stesso accordo, salvo eventuali successive modifiche che verranno approvate dal Comitato.

Articolo 3

(Monitoraggio della sismicità)

1. La SPM ha accesso diretto in real-time ai dati acquisiti dalla rete di monitoraggio sismico.
2. In caso di problemi di accesso ai dati in tempo reale (e.g., problemi tecnici di trasmissione), il Concessionario garantisce la reperibilità dei dati offline in tempi utili per lo svolgimento delle attività di monitoraggio da parte della SPM.
3. Il Concessionario si incarica della registrazione della rete sismica e delle stazioni sui siti internazionali dedicati in modo da garantire univocità del dato e conformità con le pratiche internazionali, inoltre rende disponibili le descrizioni tecniche e le curve di risposta degli strumenti (sensori e acquisitori) installati o, in alternativa, tutte le informazioni necessarie per la loro ricostruzione da parte della SPM.
4. Il Concessionario rende disponibili alla SPM i dati pregressi in forma *raw-data* originari registrati dalla rete nel periodo precedente all'approvazione del presente "Protocollo di trasmissione dati", così come i rapporti di elaborazione di tali dati (incluso il catalogo di eventi identificati, parametri utilizzati per l'elaborazione quali modello di velocità etc.).
5. L'analisi della sismicità prende inoltre in considerazione i dati provenienti dalle altre stazioni locali sia della rete di monitoraggio della Rete Sismica Nazionale che di altre reti/stazioni presenti nell'area.

Articolo 4

(Monitoraggio delle deformazioni del suolo)

1. La SPM ha accesso diretto e in real-time ai dati registrati in formato standard RINEX dalla rete di monitoraggio CGPS e ai dati degli assestimetri e dei piezometri.
2. Il Concessionario fornisce:
 - a. i dati pregressi in formato standard RINEX delle stazioni CGPS registrati dalla rete precedentemente all'approvazione del presente "Protocollo di trasmissione dati";
 - b. le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata per la rete di monitoraggio tramite documenti di "site log";
 - c. le misure InSAR finora elaborate in termini di serie temporali di spostamento e di velocità;
 - d. i dati pregressi degli assestimetri e dei piezometri e le livellazioni di precisione eseguite;
 - e. le analisi/studi eseguiti nell'area utilizzando le stazioni CGPS presenti e i dati InSAR disponibili.
3. Il Concessionario fornisce i dati non ancora condivisi in una unica soluzione.
4. L'analisi della deformazione del suolo prende inoltre in considerazione i dati provenienti dalle stazioni CGPS della Rete Integrata Nazionale GPS e di altre reti/stazioni presenti nell'area.

Articolo 5

(Monitoraggio delle pressioni di poro)

1. I dati delle pressioni di poro sono acquisiti regolarmente dal Concessionario e trasmessi alla SPM con le seguenti modalità:
 - a. misure di testa pozzo acquisite con frequenza giornaliera e trasmesse con cadenza mensile;
 - b. registrazione dei profili statici, acquisita con frequenza da definirsi a valle dei risultati della prima campagna di misura e tenendo conto delle normali pratiche industriali e trasmessa appena disponibile;
 - c. misure con sensori di pozzo temporanei (*memory gauges*), acquisite con frequenza da definirsi a valle dei risultati della prima campagna di misura e tenendo conto delle normali pratiche industriali e trasmesse appena disponibili.
2. I dati pregressi sono trasmessi in una unica soluzione ed in formato elettronico.

Articolo 6

(Altri dati)

1. In relazione a quanto stabilito dagli ILG e dagli Artt. 7, 8 comma 1 e 8 comma 7 dell'AQ, il Concessionario rende disponibili alla SPM i dati relativi ai volumi di idrocarburi prodotti con frequenza di misura giornaliera e trasmissione mensile.
2. Inoltre, il Concessionario trasmette alla SPM gli ulteriori dati/studi sulle caratteristiche geologico-strutturali e di sottosuolo dei giacimenti in una unica soluzione ed in formato elettronico.

Articolo 7

(Utilizzo e diffusione dei dati)

1. Tutti i dati dei monitoraggi trattati nell'ambito dell'AQ sono acquisiti, analizzati e interpretati dalla SPM la quale è tenuta a trasmetterli al Comitato (art. 8 comma 3 dell'AQ). Inoltre, la SPM li consegnerà alla DGFTA, per la loro conservazione sia in forma *raw*, che elaborata, alla Regione Emilia-Romagna e ai Comuni di Bagnacavallo e Lugo solo in forma elaborata (articolo 8 comma 6 lettera b) dell'AQ).
2. I risultati dei monitoraggi sono pubblicati sul sito web dedicato della SPM, sul sito della DGFTA e sul sito della Regione Emilia-Romagna. Rimane inteso che nell'utilizzo, condivisione e pubblicazione è da salvaguardare la riservatezza industriale dei dati sensibili (art. 8 comma 5 dell'AQ). I tempi, i contenuti, le modalità di pubblicazione dei dati di monitoraggio e la divulgazione delle informazioni sul sito internet della DGFTA, della Regione Emilia-Romagna e della SPM sono definiti al Capitolo 8 degli ILG.
3. La DGFTA, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Bagnacavallo e Lugo, la SPM e il Concessionario, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 lettera c), si impegnano a diffondere i risultati dei monitoraggi, in forma aggregata, attraverso mezzi

opportuni (presentazioni semestrali, anche pubbliche, sui siti degli enti e del Concessionario).

4. Per le modalità di diffusione dei dati si rimanda ai dettagli dell'AQ e del Cap. 8 degli ILG.
5. Dato l'impegno assunto da INGV e OGS (SPM della attigua Concessione di stoccaggio gas "San Potito e Cotignola Stoccaggio") di collaborazione e integrazione delle attività delle due SPM, al fine di definire di concerto i valori di riferimento preliminari comuni per i livelli di attivazione delle diverse fasi di gestione delle attività previsti dal Cap. 9 degli ILG, da aggiornare eventualmente su proposte delle SPM in seguito all'acquisizione di nuovi dati, il Concessionario autorizza INGV a fornire i dati richiesti necessari alle finalità dell'applicazione integrata degli ILG ad OGS. Lo scambio dati tra le SPM sarà regolamentato attraverso uno specifico accordo di riservatezza tra le parti interessate (i Concessionari e le SPM), da inoltrare per conoscenza al Comitato.
6. I dati relativi ai giacimenti di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Protocollo, ritenuti commercialmente sensibili, sono soggetti a quanto disposto dal successivo articolo 9.

Articolo 8

(Variazioni delle modalità di consegna, frequenza e trasmissione dati)

1. Eventuali variazioni delle modalità di consegna, frequenza e trasmissione dei dati, rispetto a quanto stabilito nel presente Protocollo, dovranno essere in linea con gli ILG e le indicazioni dell'AQ e saranno valutati dal Comitato che provvederà, eventualmente, a modificare il presente documento.

Articolo 9

(Proprietà dei dati e dati commercialmente sensibili)

1. In relazione alle caratteristiche e alla proprietà dei dati della concessione è stabilito quanto segue:
 - a. i dati relativi ai monitoraggi sono di proprietà della SPM e del Concessionario (art. 6 comma 2 lettera d) dell'AQ);
 - b. l'utilizzo per fini diversi da quelli previsti dall'AQ dei dati commercialmente sensibili relativi ai giacimenti deve essere formalmente autorizzato dal Concessionario, in linea con le normative e disposizioni vigenti in materia;
 - c. per gli altri dati (art. 6), il Concessionario è proprietario dei dati.

Data 27/09/2024

Letto e approvato da ciascuna rappresentanza del Comitato istituito ai sensi dell'art. 5 dell'AQ.